

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti sul seguente punto all'ordine del giorno

“Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie”

Signori Azionisti,

siete stati convocati, in data odierna, per analizzare, in sede ordinaria, tra l'altro, la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile - nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che, in tale occasione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti aveva deliberato:

“(i) previa revoca, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, della delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 luglio 2019, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n. 1.000.000 azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte;

(ii) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, l'acquisto o gli acquisti di cui al precedente punto (i) ad un prezzo minimo non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione diminuito del 20% e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato del 20%, attingendo dalle riserve disponibili;

(iii) di autorizzare, senza limiti temporali, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, di stabilire, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in

portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti".

Alla data di approvazione della presente Relazione la Società possiede complessivamente n. 1.989.933 azioni proprie. Le società controllate non detengono azioni Net Insurance S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide, anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di diciotto mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.

Ciò premesso, al fine di consentire alla Società di avere la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un periodo di n. 18 (diciotto) mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione conferendo al contempo una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente autorizzazione, ciò anche ai fini dell'applicazione del c.d. whitewash ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, talché ove i soci approvassero la proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno

computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF").

Di seguito, vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie della Società, che il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone ai fini del rilascio - da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione, in data 20 giugno 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 21 giugno 2022 - della relativa autorizzazione.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.

Come sopra rilevato, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile ed opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente, come meglio di seguito specificato.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:

- a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con modalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dall'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da favorire

il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;

- a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;

- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'autorizzazione comporterà, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";

- a consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, anche in relazione alla liquidità disponibile.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è allo stato preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Net Insurance S.p.A. attestato al competente Registro delle Imprese è pari ad Euro 17.615.050, suddiviso in n. 18.510.070 azioni ordinarie prive di valore nominale e la Società possiede direttamente e indirettamente 1.989.933 azioni proprie pari al 10,75% del capitale sociale con diritto di voto.

L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare, in una o più volte, fino ad un massimo di azioni proprie in numero di 1.000.000 e alienare in tutto o in parte le azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione nonché quelle già detenute dalla Società. Il numero massimo delle azioni acquistabili sommato alle azioni proprie, già in portafoglio alla data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione in parola, è, quindi, in ogni caso, inferiore al limite del 20% del capitale sociale come previsto dall'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, tenuto conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate. Si veda, in tal senso, il richiamo operato dall'art. 25 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Si precisa, inoltre, che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato in modo tale che,

in ogni momento, il quantitativo complessivo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea. In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

3) Corrispettivo minimo e massimo.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione

o (iii) al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima

operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR. Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

4) Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma secondo, del Codice Civile e, cioè, per il periodo di n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad autorizzare tale acquisto (ovverossia, qualora l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall'Assemblea in prima convocazione del 20 giugno 2022 sino alla data del 20 dicembre 2023 o, qualora l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall'Assemblea in seconda convocazione del 21 giugno 2022, sino alla data del 21 dicembre 2023).

Per quanto, invece, concerne la disposizione delle azioni acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea degli Azionisti non determini un termine temporale, in ragione dell'assenza di restrizioni in tal senso poste dalle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di individuare con la massima flessibilità il momento più adatto per procedere alla disposizione delle azioni proprie acquistate. Si precisa che la Società potrà procedere alle menzionate operazioni autorizzate in tutto o in parte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ferme restando le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

5) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni saranno effettuate.

Al netto di quanto più compiutamente sopra indicato, gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo i criteri e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative e regolamentari vigenti e/o prassi di mercato ammesse, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, si propone che gli stessi possano essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero mediante

cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità, le motivazioni e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Le operazioni di vendita di azioni proprie saranno effettuate tramite uno o più intermediari di primario *standing* incaricati dalla Società.

Per la vendita di azioni proprie non è, inoltre, previsto l'utilizzo di opzioni ("put option") e/o di strumenti derivati.

6) Indicazioni sulle modalità deliberative

Si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che *"sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%", c.d. "whitewash"*.

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie –

approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio di Amministrazione propone di sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Net Insurance S.p.A.,

- vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria, di Net Insurance S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2021, in merito all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie,*
- preso atto della proposta formulata da Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

i. di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n. 1.000.000 azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte;

ii. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, ad acquistare e disporre di azioni proprie fino ad un numero massimo di 1.000.000 nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

I. *tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:*

- *a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con modalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dall'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;*
- *a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;*
- *a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la*

"MAR"). L'autorizzazione comporta, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";

- a consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, anche in relazione alla liquidità disponibile;

II. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione o (iii) al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;

iii. di autorizzare, senza limiti temporali, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, al compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega, anche a terzi esterni al Consiglio, di stabilire, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

iv. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

v. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

vi. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."